

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
ED I DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale **nr. 13** del **21/02/2005**

Modificato con delibera di Consiglio Comunale:

- **nr. 15** del **19/02/2007**
- **nr. 4** del **16/02/2009**
- **nr. 6** del **27/01/2011**

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - OGGETTO	4
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE e DEL SUO TERRITORIO	4
Art. 4 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.....	4
Art. 5 - TARIFFE	4
Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	5
Art. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO	5
CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	5
Art. 8 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	5
Art. 9 - SOGGETTO PASSIVO.....	6
Art. 10 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	6
Art. 11 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA.....	7
Art. 12 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA	7
Art. 13 - DICHIARAZIONE DI IMPOSTA	7
Art. 14 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	8
Art. 15 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI.....	9
Art. 16 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO	9
Art. 17 - RIMBORSI.....	10
Art. 18 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO.....	10
Art. 19 - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA.....	10
Art. 20 - PUBBLICITA' ORDINARIA	10
Art. 21 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI	11
Art. 22 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.....	12
Art. 23 - PUBBLICITA' VARIA	12
Art. 24 - RIDUZIONI ED ESENZIONI DALL'IMPOSTA.....	13
Art. 25 - AUTORIZZAZIONI.....	14
Art. 26 - RIMOZIONE ANTICIPATA	14
Art. 27 - LIMITAZIONI E DIVIETI	14
CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
Art. 28 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
Art. 29 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	15
Art. 30 - MISURA DEL DIRITTO.....	15
Art. 31 - PAGAMENTO E RIMBORSO DEL DIRITTO: RINVIO.....	16
Art. 32 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO E CONTENZIOSO: RINVIO	16
Art. 33 - RIDUZIONI ed ESENZIONI DEL DIRITTO	16
Art. 34 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
Art. 35 - AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE.....	18
Art. 36 - RECLAMI	18
Art. 37 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI.....	19

CAPO IV - IMPIANTISTICA.....	19
Art. 38 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	19
Art. 39 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	19
 CAPO V : SANZIONI	20
Art. 40 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI.....	20
Art. 41 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	21
 CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	21
Art. 42 - DIRITTO D'INTERPELLO	21
Art. 42bis - IMPORTI MINIMI E COMPENSAZIONE	21
Art. 43 - ABROGAZIONI (abrogato)	22
Art. 44 - ENTRATA IN VIGORE.....	22

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al capo 1 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall' art.3 di detto D.Lgs.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un'imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE e DEL SUO TERRITORIO

1. A norma dell'articolo 2 del D.Lgs. n.507/1993, il Comune di San Giovanni al Natisone, la cui popolazione residente al 31.12.2003 era di n. 5821 abitanti, rientra nella V classe impositiva.

2. Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni il territorio comunale non ha un'area definita in categoria speciale.

Art. 4 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di norma gestito direttamente dal Comune.

2. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di affidare in concessione detto servizio ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n.446/1997 qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico - funzionale.

3. Il tale ultima ipotesi, il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 5 TARIFFE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 51 della Legge Regionale n.4/2001 e del comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla

Giunta comunale entro la data fissata da norme statali e regionali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe, s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

Art. 7 ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio delle pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sull'esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità ed alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Per i controlli di cui sopra, il personale dell'ufficio tributi si avvale anche della collaborazione del personale della polizia municipale.

4. Qualunque inadempienza venga rilevata il personale incaricato dovrà redigere apposito verbale da notificarsi al trasgressore.

CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per esercizio di attività economica si intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigga scopo di lucro.

Art. 9 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, anche se tutte le facce che compongono il mezzo riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

7. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui al comma precedente, e come tale da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che lo comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili.

8. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

9. Qualora l'esposizione pubblicitaria di cui agli artt. 12 (pubblicità ordinaria) e 13 (pubblicità effettuata con veicoli) del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 11 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

3. Le maggiorazioni che dipendono dalla dimensione dei mezzi pubblicitari si applicano dopo aver provveduto agli arrotondamenti di cui al comma 2 dell'art. 10 .

Art. 12 PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 13 DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, direttamente presso l'ufficio tributi o attraverso raccomandata, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche (tipologia, dimensioni, opaca/luminosa/illuminata, mono/bi/polifacciale), la quantità, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati oppure tramite comunicazione scritta contenente tutte le specifiche sopra indicate. La dichiarazione deve essere presentata nelle stesse modalità e termini anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata nonché nel caso di trasferimento del mezzo pubblicitario da un luogo all'altro.

2. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata anche qualora la pubblicità da effettuarsi rientri tra i casi di cui all'art. 16 D.Lgs. 507/1993 (riduzioni) o nel caso di esenzione contemplato dall'art. 17 comma 1bis del D.Lgs. 507/1993, relativo alle insegne

di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq,.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata tramite apposito verbale ai sensi dell'art. 7 co. 4 del presente Regolamento. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento e verbalizzata la violazione.

4. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. La pubblicità annuale s'intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il termine di versamento stabilito dal successivo articolo 14 del presente regolamento. La pubblicità annuale s'intende comunque prorogata nel caso in cui non venga presentata la denuncia di cessazione entro il 31 gennaio di ogni anno. La cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la denuncia, precisando comunque, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 co. 1 e dell'art. 20 co. 1 e 2 di questo Regolamento, che per la pubblicità ordinaria con durata superiore ai tre mesi è comunque dovuta l'imposta annua.

6. La presentazione della dichiarazione e l'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi di ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

Art. 14 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e con pannelli luminosi e proiezioni, nonché quella varia, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale; in caso di affidamento in concessione il versamento deve essere eseguito al concessionario mediante conto corrente postale.

4. Al fine di facilitare l'utenza nel pagamento dell'imposta, il Comune ritiene di consentire anche il pagamento diretto in contanti o tramite bancomat da effettuarsi presso l'ufficio tributi del Comune.

5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta del personale autorizzato.

6. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione prima della sua effettuazione e contestualmente alla presentazione della

dichiarazione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta entro il 31 marzo di ogni anno; qualora l'importo della pubblicità annuale superi € 1.500,00 il contribuente ha la facoltà di comunicare al comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta in rate trimestrali con scadenza 31 marzo per la 1^ e 2^ rata, 30 giugno per la 3^ rata e 30 settembre per la 4^ rata. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

7. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga effettuata, anche se in difformità di leggi o regolamenti.

Art. 15

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quello della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento del relativo canone di occupazione, affitto o concessione.

Art. 16

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del Concessionario.

Art. 17
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura prevista dal presente regolamento.

Art. 18
PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.Lgs. n. 112/1999 e successive modificazioni.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, nei termini e con le modalità prevista dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20
PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo della misura ivi stabilita.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al primo comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo V del presente Regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico – pubblicitaria abusiva.

5. Per le pubblicità di cui ai commi precedenti che abbiano una superficie compresa tra mq. 5.50 e mq. 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superfici superiori a mq. 8.50, la maggiorazione è del 100%. Tale maggiorazione si applica considerando la superficie pubblicitaria risultante dall'applicazione degli arrotondamenti previsti dall'art. 10 comma 2 del presente regolamento.

Art. 21 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al precedente articolo 20 comma 5 del presente Regolamento.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

4. Per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo tariffe distinte per le seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli con portata superiore a Kg.3.000;
- autoveicoli con portata inferiore a Kg.3.000;
- motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie;

6. Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

7. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa su veicoli di cui ai precedenti commi 5 e 6 di proprietà od adibiti ai trasporti per suo conto, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

8. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

Tale esenzione si applica:

- all'indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi;

- all'indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo relativamente alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti.

Si precisa, inoltre che, ai fini dell'applicazione della suddetta esenzione, nella nozione di "indirizzo" sono compresi anche il sito web, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e simili e che tra gli elementi identificativi rientra non solo la ragione sociale della società, ma anche il marchio che sia identificativo non soltanto del prodotto, ma anche dell'impresa che effettua l'attività di trasporto.

9. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

10. La pubblicità di cui al presente articolo è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 22

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 23

PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta si applica , per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, la tariffa dell'imposta si applica per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente. Sono assimilati ai palloni frenati, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria.

4. La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista.

5. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nell'effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari in base alla tariffa prevista.

6. Abrogato.

7. In caso di rinvenimento di materiale pubblicitario distribuito e/o depositato secondo le modalità di cui sopra in assenza del preventivo pagamento dell'imposta sulla pubblicità e della presentazione della dichiarazione, si presume che la distribuzione di detto materiale sia iniziata il primo giorno del mese di accertamento e sia stata effettuata da un unico soggetto. Del rinvenimento del materiale pubblicitario viene redatto apposito verbale.

8. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta si applica per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. Per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

Art. 24 RIDUZIONI ED ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per:

- a) la pubblicità di attività istituzionali del Comune anche quando finanziate da soggetti privati;
- b) la pubblicità concernente manifestazioni e/o iniziative delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui al D.Lgs. 460/97;
- c) la pubblicità concernente manifestazioni e/o iniziative degli enti di cui all'art. 10, comma 8, del D. Lgs. 460/97 quali gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/91 iscritti negli appositi registri istituiti dalle regioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della L. 49/87, le cooperative sociali ed i consorzi di cui alla L. 381/91.

1 bis. L'imposta sulla pubblicità è ridotta in misura pari all'80% per la pubblicità effettuata, nell'ambito della propria attività istituzionale, dalle associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della L. 383/2000.

2. Ai fini della riduzione o dell'esenzione dell'imposta il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali deve risultare da apposito atto e/o certificazione da presentare unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 13 del presente regolamento o essere adeguatamente indicato nel mezzo pubblicitario.

3. La dichiarazione di cui all'art. 13 del presente regolamento deve essere presentata anche per la pubblicità esente di cui al comma 1bis dell'art. 17 del DLT 507/97 o soggetta a riduzioni.

Art. 25 AUTORIZZAZIONI

1. L'effettuazione della pubblicità richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere al Comando della Polizia municipale, con le modalità stabilite dal piano generale degli impianti. Tale autorizzazione va richiesta anche nel caso in cui la pubblicità sia esente da imposta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra le competenze del Comando di polizia municipale l'autorizzazione per l'installazione di insegne, cartelli, targhe, stendardi, striscioni ed altri mezzi simili che attraversano strade e piazze, pannelli luminosi, pubblicità effettuata con aeromobili, palloni frenati e simili, pubblicità sonora ecc. e comunque per tutti i mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade o in vista di queste, così come definiti dalle norme del regolamento di attuazione del codice della strada.

2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione di avvenuto pagamento nei casi di:

- pubblicità temporanea effettuata sul territorio comunale con locandine, volantini, manifestini o altro materiale pubblicitario;
- pubblicità visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi;
- pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi genere.

Art. 26 RIMOZIONE ANTICIPATA

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, effettuata secondo quanto previsto dal piano generale degli impianti, al titolare del mezzo spetterà unicamente il rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro compenso, rimborso o indennità.

Art. 27 LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Sono vietate le forme pubblicitarie che per contenuto, caratteristiche o circostanze risultino contrarie al comune senso del pudore, al pubblico decoro ed alla pubblica decenza o comportino molestia alle persone o disturbo alla pubblica quiete .

2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli ma ne è consentita la distribuzione mediante consegna nelle mani dei passanti o con altra forma di diffusione atta ad evitare il formarsi di rifiuti al suolo.

3. E' vietata l'effettuazione di pubblicità sonora su tutto il territorio del comune dalle ore 19:30 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:30. E' comunque vietata la pubblicità sonora a distanza minore di mt. 200 da case di riposo, chiese e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

4. Per altri divieti e limitazioni valgono le disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali secondo le disposizioni del presente regolamento e nella misura prevista dall'art. 39 del presente regolamento.

Art. 29

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 30

MISURA DEL DIRITTO

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 è stabilita distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione conformemente alle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 507/93.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

3. Per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 31

PAGAMENTO E RIMBORSO DEL DIRITTO: RINVIO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14 del presente Regolamento.

2. Per le somme versate e non dovute si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 17 del presente Regolamento.

Art. 32

PROCEDIMENTO ESECUTIVO E CONTENZIOSO: RINVIO

1. Per il procedimento esecutivo e il contenzioso, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 33

RIDUZIONI ed ESENZIONI DEL DIRITTO

1. I casi di esenzione e riduzione del diritto sono quelli contemplati dal D.Lgs. 507/97. Le riduzioni non sono cumulabili.

2. Per i manifesti relativi ad attività realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici; il patrocinio o la partecipazione deve risultare da apposito atto e/o certificazione da presentare all'atto della richiesta di prenotazione degli spazi.

3. Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge; la disposizione di legge da cui discende l'obbligatorietà deve essere espressamente indicata all'atto della richiesta di prenotazione.

4. Per i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; la gratuità deve essere comprovata all'atto della richiesta di prenotazione ed adeguatamente pubblicizzata nel manifesto.

5. Sono altresì esentati dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni:

a) manifesti mortuari la cui affissione è effettuata dalle imprese di pompe funebri, previa autorizzazione da parte del Comune, ad affiggere direttamente gli annunci mortuari;

b) i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo;

c) i manifesti concernenti manifestazioni e/o iniziative delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui al D.Lgs. 460/97;

d) i manifesti concernenti manifestazioni e/o iniziative degli enti di cui all'art. 10, comma 8, del D. Lgs. 460/97 quali gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/91 iscritti negli appositi registri istituiti dalle regioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della L. 49/87, le cooperative sociali ed i consorzi di cui alla L. 381/91.

6. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è altresì ridotta, in misura pari all'80%, per i manifesti delle associazioni di promozione sociale, costituite ai sensi della L. 383/2000, inerenti la propria attività istituzionale.

Art. 34 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, ed essere accompagnata dalla ricevuta di versamento del relativo diritto. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata costituisce nuova e separata commissione. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte commissioni. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

2. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare presso l'ufficio tributi apposita richiesta scritta con l'indicazione del soggetto passivo, del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, del formato, del messaggio contenuto, della data di inizio e durata dell'affissione e contestualmente comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

3. I manifesti devono essere fatti pervenire, a cura del committente, all'ufficio affissioni nell'orario di apertura almeno 1 giorno lavorativo prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio; se tale termine non viene rispettato l'affissione non viene garantita per il termine stabilito. In tal caso e negli altri casi cui l'affissione non ha luogo nel termine stabilito per cause imputabili al committente, non si potrà chiedere la restituzione del diritto pagato per le giornate prenotate.

4. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto:

- viene presentata direttamente all'ufficio tributi;
- viene trasmessa tramite fax;
- perviene all'ufficio protocollo in tutti gli altri casi;

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

6. Entro 3 giorni dall'affissione, su richiesta del committente, il Comune od il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10

giorni dalla data della richiesta, il Comune od il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

9. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

10. Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

11. Il Comune od il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione:

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- l'elenco degli spazi di cui all'art. 20bis del D.Lgs. 507/93 riservati alle affissioni dei soggetti di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo;
- il registro cronologico delle commissioni.

Art. 35 AFFISSIONI DI URGENZA

1. Per "affissioni d'urgenza" si intendono:

- per le affissioni non aventi carattere commerciale quelle affissioni per le quali la richiesta, la consegna dei manifesti e l'affissione vera e propria avvengano nella stessa giornata. La richiesta ed il materiale devono pervenire all'ufficio tributi entro le ore 10.30 del mattino;
- per le affissioni aventi carattere commerciale quelle affissioni per le quali l'affissione debba avvenire al max entro 2 gg dalla richiesta, con consegna del materiale entro il giorno precedente l'affissione.

2. Le affissioni d'urgenza verranno garantite compatibilmente con la disponibilità di spazi e personale. L'affissione verrà comunque effettuata solo all'interno dell'orario di servizio. Per tali affissioni, ritenute di urgenza, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 26,00 per ogni commissione. Prima di effettuare la richiesta ed il pagamento del diritto il committente è tenuto a verificare con l'ufficio tributi del comune la fattibilità dell'affissione d'urgenza.

Art. 36
RECLAMI

1. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 37
RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 7 e 8 dell'art. 34 del presente regolamento e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 10 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO IV - IMPIANTISTICA

Art. 38
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 96 del 10/06/2004.

2. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale. Il piano comprende altresì gli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, definendone caratteristiche, quantitativi e localizzazione nel territorio comunale.

3. Nel piano sono definiti anche i casi in cui è ammessa la collocazione di "segnaletica verticale privata" ovvero di segnali verticali finalizzati alla localizzazione di soggetti economici, che rappresentano origine o destinazione di ingente traffico veicolare.

Art. 39
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 e 18 del D.Lgs. n. 507/1993, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2003 era costituita da n. 5821 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 188,4 proporzionata al predetto numero di abitanti e tenuto conto delle caratteristiche socio economiche del territorio comunale. Tale superficie non è comunque inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come segue:

- **mq. 39,2** pari al 20,9%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale, e comunque priva di rilevanza economica (m² 36,4) nonché ai necrologi (m² 2,8);
- **mq. 143,60**, pari al 76,20%, è destinata alle affissioni di natura commerciale;
- **mq 5,6** pari al 2,9% è destinata a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

3. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del comune di San Giovanni al Natisone sono indicate e descritte nel piano generale degli impianti di pubblicità e affissioni.

CAPO V : SANZIONI

Art. 40

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'imposta o del diritto dovuti.

5. In applicazione di quanto previsto dal comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 2,5% annuo, calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno di esigibilità. Interessi della stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 41
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e del piano generale degli impianti pubblicitari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge n.689/1981, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, delle norme del piano generale degli impianti nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,00 a € 1032,00 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il Comune od il Concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
5. I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.
6. Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione indicata nel medesimo atto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 42
DIRITTO D'INTERPELLO

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, di cui al presente regolamento.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

3. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 42bis **IMPORTI MINIMI E COMPENSAZIONE**

1. In applicazione di quanto previsto dal comma 167 della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle a debito dovute al Comune nel rispetto dei seguenti criteri:

- imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni sono fra loro compensabili;
- è vietata la compensazione fra imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni con altri tributi locali (ICI, TARSU ecc.);
- la compensazione deve avvenire fra crediti e debiti in capo allo stesso soggetto passivo;
- delle compensazioni effettuate deve essere data informazione scritta all'ente impositore, pena la validità della stessa.

2. In applicazione di quanto previsto dal comma 168 della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), per l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni si considerano somme di modesto ammontare, pertanto non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi, quelle inferiori a € 2,00,. Tale importo non deve essere inteso come franchigia.

Art. 43 **ABROGAZIONI – articolo abrogato**

Art. 44 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di tributi locali e di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con particolare riferimento al D.Lgs. 507/93 .

3. Eventuali e successive modifiche delle norme oggetto del presente regolamento disposte dal legislatore si intendono immediatamente recepite.